



Avvocatura Generale dello Stato

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Per il Lazio

Sez. I - r.g. n. 4169/2020

Camera di consiglio del 24.06.2020

Memoria

per il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** (c.f. 97439910585), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587; fax: 06.96514000; PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici *ex lege* domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

resistente

nei confronti di

Zeno D'Agostino, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Proff. Guido Alpa, Luca Di Donna, Francesco Munari e Federico Tedeschini, elettivamente domiciliato presso lo studio del Prof. Avv. Federico Tedeschini in Roma, Largo Messico 7;

ricorrente

* * *

Con ricorso notificato in data 8.06.2020, il sig. D'Agostino ha impugnato la delibera ANAC n. 233 del 4.03.2020 "*relativa all'accertamento di una situazione di inconferibilità di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013, con riferimento all'incarico di Presidente dell'AdSP del Mare Adriatico Orientale*".

L'intestata Amministrazione, evocata in giudizio avendo ricevuto notifica del suddetto ricorso, si costituisce rilevando quanto segue.

Diritto

Il ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato e degli atti conseguenti, affermando che la propria nomina a presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale risulta del tutto coerente con la disciplina recata dal d.lgs. n. 39/2013 e non presenta le criticità evidenziate da ANAC con l'impugnata delibera n. 233/2020.

Per quanto di propria competenza, la convenuta Amministrazione deve osservare che il provvedimento con il quale il dott. D'Agostino è stato nominato presidente dell'AdSP (ossia il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 dell'8.11.2016) è legittimo e non sembra evidenziare, sulla base anche delle prassi applicative a suo tempo in essere, profili di criticità sussumibili nel quadro normativo di cui al citato d.lgs. n. 39/2013.

In punto di fatto, è pacifico che il ricorrente svolge l'incarico di presidente della società TTP, sorta come società *in house* e dal 2010 partecipata in misura solo minoritaria (40%) dall'Autorità portuale, mentre è contestato in questa sede che egli svolga compiti operativi e gestionali e su quest'ultima circostanza questa Difesa non può che rimettersi alle valutazioni che codesto Tribunale riterrà di formulare.

Ciò che qui preme rilevare è la circostanza che il divieto di conferimento previsto dall'articolo 4 - richiamato dalla delibera ANAC impugnata - riguarda, tra l'altro, l'ipotesi che l'interessato nel biennio antecedente abbia svolto incarichi o ricoperto cariche in enti "*finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico od ente che conferisce l'incarico*".

Nella specie, è pacifico che la nomina fosse di competenza del MIT, d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, secondo la legge 84/1994 vigente all'epoca e modificata dal decreto legislativo 169/2016; ed altrettanto pacifico ed incontestato è che il MIT non intrattiene rapporti di finanziamento con la società TTP, né svolge funzione di regolazione della stessa, sicché non parrebbero sussistenti i presupposti per l'applicazione della disposizione.

In un esame complessivo della questione, non può disconoscersi l'esigenza di una lettura in qualche modo estensiva (od "evolutiva" della disposizione, anche "*de iure*

condendo”), che ne armonizzi la lettura con quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 39/2013 e con l’articolo 11, comma 8, del T.U. 175/2016.

Senonchè, di un eventuale siffatto orientamento, ove ad esso sia riconducibile la delibera censurata, non era traccia alla data dell’adozione del provvedimento di nomina.

E comunque, non può tralasciarsi di considerare che, per quanto concerne l’articolo 9 del citato decreto legislativo, esso presuppone che l’incarico di vertice o dirigenziale inconferibile sia quello che comporti poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione “**che conferisce l’incarico**”: situazione che qui non pare ricorrere per quanto già detto. Ed anche l’articolo 11 del Testo Unico vieta agli amministratori delle società a controllo pubblico (e tale non sarebbe TTP, per quanto detto partecipata maggioritariamente da soci privati) di “*essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti*”.

Deve ancora rilevarsi che il dottor d’Agostino non svolge alcun incarico gestionale all’interno della società TPP, come invece testualmente richiesto dall’articolo 1.2 del decreto legislativo 39, ricoprendo egli piuttosto, come pacifico in atti e rilevato dalla stessa ANAC, la carica di Presidente senza deleghe gestionali.

Sul punto, ANAC rileva peraltro che, secondo la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, il solo fatto di presiedere un organismo gestorio comporta il sorgere della ragione di incompatibilità o inconferibilità.

Senonchè, a prescindere da ogni ulteriore considerazione di merito sulla riconducibilità delle concrete fattispecie decise in quelle sedi giurisdizionali a quella che ci occupa, non può non ammettersi che tale giurisprudenza avrebbe portata sicuramente estensiva del dato normativo letterale e che dunque essa non solo non esisteva al momento dell’adozione del provvedimento ministeriale di nomina, ma neanche era facilmente prevedibile che si creasse, ove si consideri che la disposizione richiede testualmente che l’interessato ricopra la carica di “*presidente con deleghe gestionali dirette*”. Il che ulteriormente conforta per la assoluta legittimità del provvedimento di nomina del 2016.

Alla luce delle suddette argomentazioni, ritiene la comparente Amministrazione che il provvedimento di nomina sia stato a suo tempo legittimamente adottato.

Quanto alla tutela cautelare richiesta, l'Amministrazione non può che rilevare la prevalente esigenza di una rapida definizione del merito della controversia, essendo al momento l'Autorità portuale retta da un Commissario.

* * *

Tanto premesso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiede a codesto Ill.mo TAR che il ricorso sia deciso tenendo conto delle argomentazioni dianzi esposte, con ogni conseguente statuizione.

Roma, 19 giugno 2020

Vincenzo Nunziata
avvocato dello Stato

Documento firmato da:
VINCENZO NUNZIATA
19.06.2020 13:13:31 UTC